

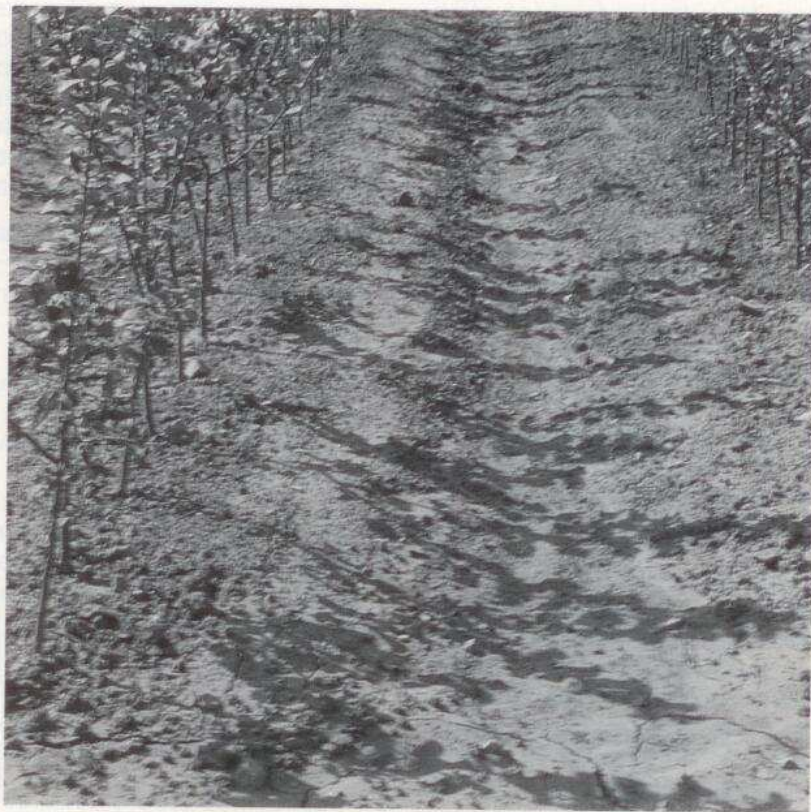
Il materiale vivaistico frutticolo (varietà, cloni, eccetera) può essere coperto e protetto da brevetto o da marchio. Diamo alcune informazioni aggiornate sull'argomento che interessa i vivaisti quando acquistano materiale "segnato" e quindi possono essere sottoposti al pagamento di una tassa e debbono seguire determinate procedure sancite da leggi. Non sono estranei all'argomento neppure i frutticoltori: il balzello (legale) si traduce in maggiore costo a loro carico.

Una realtà tecnico-legale da conoscere

BREVETTI, MARCHI E DIRITTI NEL VIVAISMO VEGETALE

Già da anni la Provincia di Trento, con la legge provinciale n. 33 del 27 dicembre 1982, ha previsto la certificazione volontaria del materiale vivaistico frutticolo, che prevede l'*approvvigionamento* del materiale per marze e portinnesti presso la Stazione sperimentale agraria e forestale, che deve averne verificato lo stato sanitario e la rispondenza varietale ed il successivo *controllo* della corretta coltivazione e rispondenza in vivaio da parte dell'Osservatorio per le malattie delle piante, a cui compete anche la certificazione mediante l'apposizione su ciascuna pianta di un'etichetta esplicativa. A questa regolamentazione, che ben poche altre Province o Regioni hanno finora in diversa misura attuato (ad esempio, Provincia di Bolzano, Regione Emilia-Romagna) e che fondamentale importanza rivestirà nell'indispensabile equiparazione intracomunitaria dopo il 1992, i vivaisti frutticoli hanno generalmente aderito con notevole senso di responsabilità ed una cospicua parte di loro costituitasi in associazione, denominata "Avviff" (Associazione vivaisti frutticoli trentini), ha acquisito o è in fase di acquisizione della concessione alla vendita di alcune varietà che sono coperte da brevetto e/o da marchio.

E' d'altronde facilmente comprensibile che, se presso i campi madre gestiti dalla Stazione sperimentale sono presenti varietà interessanti, queste non possono venire fornite ai vivaisti se non c'è



la concessione alla moltiplicazione. Visto che la normativa vigente in campo sicuramente non è nota a molti (e fra gli altri anche alla sottoscritta), si è ritenuto opportuno attuare un'indagine su "brevetti e marchi" in campo frutticolo, in parte avvalendoci di bibliografia (L. Lodi - Giornate frutticole 1979, H. Scartezzini Obst und Weinbau n° 9 1986), in parte rivolgendoci ad una società spe-

cializzata che si occupa appunto del problema (Società Italiana Brevetti - Roma).

Per **brevetto** si intende genericamente un diritto di esclusiva, per un certo periodo, che lo Stato concede a colui che ne fa richiesta, a patto che questi renda pubblici i risultati della sua ricerca. L'esclusiva garantisce al richiedente del brevetto un vantaggio temporale nei confronti della con-

correnza e costituisce altresì uno stimolo al miglioramento dell'innovazione per coloro che operano nello stesso settore di mercato.

In particolare per quanto riguarda le *novità vegetali* oggetto della tutela brevettuale, si intendono "le nuove varietà vegetali atte ad avere un'applicazione agricola o industriale". Quindi il costitutore che abbia scoperto o prodotto in qualunque modo (mutazione, ibridazione, ingegneria genetica) una nuova varietà vegetale, può proteggerla mediante brevetto, richiedendolo presso l'Ufficio centrale brevetti.

Al titolare del brevetto spetta "la facoltà esclusiva di produrre per vendere, di porre in commercio e di introdurre nel territorio dello Stato materiale di propagazione o di riproduzione della nuova varietà brevettata". Egli può inoltre impedire a terzi, se non debitamente autorizzati, di vendere la varietà brevettata e può quindi stipulare, a piacere, contratti di moltiplicazione che possono anche essere territorialmente limitati e con tasse di licenza diversificate. Non esiste finora un brevetto internazionale (ad esempio europeo) e quindi il brevetto ha validità nazionale.

A tutt'oggi la maggior parte delle domande di brevetto proviene da richiedenti esteri (in Italia sarà poco avvertita l'importanza del brevetto, o saranno pochi gli scopritori di novità vegetali?).

I diritti del costitutore possono essere fatti valere dopo 90 giorni dal deposito della domanda quando vengono resi pubblici la descrizione della varietà e la riproduzione fotografica della stessa. La durata del brevetto per piante a fusto legnoso dura 30 anni e non è rinnovabile. A seguito della domanda per il brevetto, la supposta "nuova varietà" viene sottoposta in appositi istituti sperimentali a prove colturali per verificare quali siano le sue caratteristiche.

In particolare una nuova varietà deve essere:

- *omogenea*, cioè tutte le piante della stessa cultivar devono possedere sufficienti caratteri di uguaglianza;
- *nuova*, perché deve essere distinguibile nettamente per uno o più caratteri importanti da ogni altra varietà nota;
- *stabile*, in quanto tali caratteri

essenziali di distinzione devono mantenersi nel tempo anche dopo successive riproduzioni o moltiplicazioni.

La disciplina brevettuale in Italia riguarda più di cento specie vegetali, comprendendo la maggior parte di quelle presenti in Italia.

Fra quelle di qualche interesse per il Trentino, restano escluse ad esempio il cotogno (spesso usato come portinnesto del pero) e le principali specie cosiddette "frutti di bosco": il rovo, il lampone, il ribes, il mirtillo.

Ad ogni nuova varietà vegetale oggetto di brevetto deve essere attribuita una "denominazione varietale", cioè un nome generico che ne consenta l'identificazione e che dovrà essere utilizzato anche dopo il decadimento del brevetto.

A tutt'altra funzione adempie il **marchio**. Questo viene inteso come un segno qualsiasi, idoneo a differenziare il prodotto di un imprenditore da quello di un altro, affinché il consumatore finale possa, grazie al marchio, individuare

colui che fabbrica e/o commercializza un determinato prodotto. Anche la varietà vegetale si considera quindi come un qualsiasi altro prodotto industriale, in quanto anch'essa ha una fase di commercializzazione. Il marchio varietale, come un qualsiasi altro prodotto industriale, viene contraddistinto dal simbolo R cerchiato (Registered trade mark) ed ha spesso una funzione essenzialmente pubblicitaria.

E' bene precisare che se si registra un marchio in relazione ad una determinata varietà vegetale, si potrà naturalmente impedire che terzi non autorizzati usino lo stesso marchio per le stesse varietà, ma non impedire che terzi compiano una contraffazione della varietà stessa, cambiandole ad esempio il nome; l'originalità della varietà viene pertanto garantita solo dal brevetto d'invenzione per novità vegetale. Per i marchi vi è sia un registro nazionale, sia uno "internazionale", contenente i marchi depositati internazionalmente ed estesi al nostro Paese. La durata del marchio sia nazionale, sia

Varietà melo brevettate in Italia

Tenroy (1981) detta comunemente Royal Gala ^(*)
Hilrome (1981)
Meran (1982)
Delgollune (1983) detto comunemente Delbard Jubilé [®]
Merrygold (1984)
Jonagored (1984) detto comunemente Morren's [®]
Elbee (1985)
Mitchgla (1985) detto comunemente Mondialgala [®]
Deljeni (1985) detto comunemente Primgold [®]
Daliguy (1986) detto comunemente Jonasty [®]
Senshu (1986)
Rafzubin (1986)
Schneica (1987)
Telamon (1987)
Trajan (1987)
Tuscan (1987)
Maypole (1987)
Regal Prince (1987) detto comunemente Gala Must [®]
Daliter (1988)
Daliest (1988)
Averdal (1988)

Portinnesti pomacee:

Mac 9 (1981) detto comunemente Mark
Lancep (1986) detto comunemente Pajam [®] 1 (clone di M 9)
Cepiland (1986) detto comunemente Pajam [®] 2 (clone di M 9)
Brokmal (1986) detto comunemente Ohf Delbard [®] 333 (portinnesto di pero)

(*) [®] = Registered trade mark. Varietà registrata.



internazionale, è ventennale e si può rinnovare di altri 20 anni.

Si può capire che le due fasi di tutela della novità vegetale e di tutela del marchio procedono indipendentemente l'una dall'altra.

Poiché il detentore della novità varietale non può vantare alcun diritto esclusivo sulla denominazione varietale cioè sul nome dato

alla varietà in sede di brevetto, spesso questi richiede anche la tutela del marchio, affidando quindi alla varietà un nome "commerciale". Infatti, prevalentemente, le varietà sono note con il nome del marchio. La possibilità della stessa varietà di possedere un doppio nome non aiuta certo alla chiarezza (ad esempio Tenroy - Royal

Gala e Lancep = Pajam 1).

Anche armati di buona volontà, diventa pressoché impossibile dalla denominazione della varietà brevettata risalire al nome commerciale registrato.

Sperando, pur nella difficoltà della spiegazione, di essere stata sufficientemente chiara e di non aver compiuto io stessa interpretazioni errate del materiale bibliografico a disposizione, allego una lista delle varietà sotto brevetto e sotto marchio.

Per queste ultime si nota che alcune sono ormai talmente diffuse, che il nome registrato ha di fatto perso validità ai fini della salvaguardia del costitutore. Vi è stata cioè una volgarizzazione del marchio, come succede spesso anche nel settore industriale.

Per far decadere il marchio è necessario intraprendere un'azione giudiziaria che verifichi il difetto di originalità della denominazione. In pratica, molto spesso nel campo vegetale, dopo alcuni anni che la varietà marchiata è sul mercato, è il costitutore stesso ad accettare tacitamente che questa si diffonda ulteriormente senza opporre azione legale, in quanto gli è molto difficile seguire le continue fasi di moltiplicazione del materiale vivaistico. In ogni momento, se il marchio non è stato considerato decaduto, egli potrà comunque avvalersi dei suoi diritti ed agire legalmente contro i moltiplicatori che hanno operato senza diritto.

M. Elisabetta Vindimian

Stazione sperimentale
agraria e forestale di S. Michele

Marchi di varietà di interesse provinciale

Varietà melo

Smoothee (1986) I (°) esteso all'Italia
Jonagold (1972) I esteso all'Italia
Oregon Spur delicious (1972) I esteso all'Italia
Belgolden (1972) N (°)
Red Chief (1975) I esteso all'Italia
Stark Spur Red delicious (1975) N
Delbarestivale (1977) I
Rome Beauty Cooper 1 (1978) N
Early Red One delicious (1979) I esteso all'Italia
Royal Gala (1979) I N
Lysgolden (1980) I esteso all'Italia
Querina (1980) I
Topredspur (1981) I
Mondial Gala (1987) I

Varietà pero

Per le varietà presenti presso il campo piante madri dei Giaroni e di Povo (Conference, William Pacham Triumph, Highlan, Kaiser, Abate Fetel, Decana del Comizio, Butirra Hardy, Buona Luisa d'Avranches, Passa Crassana) non vi sono problemi di marchio.

Portinnesti pomacee

Emla 27 (p.i. melo) N (°)
Ohf Delbard (p.i. pero) I (°) esteso all'Italia
M 27 N
Pajam

(°) I = marchio internazionale; N = marchio nazionale.